

RELAZIONE SUGLI SCHEMI DI STATUTO, DI REGOLAMENTI E DI NOTA INFORMATIVA PER LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 2, LETTERA G), DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252.

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha realizzato una complessiva riforma della previdenza complementare.

Al fine di consentire alle forme pensionistiche complementari il "tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni", in linea con quanto espressamente richiesto nella Direttiva indirizzata alla COVIP dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze lo scorso 28 aprile, la COVIP ha proceduto alla adozione degli schemi dei suddetti documenti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 252/2005.

Gli schemi sono stati predisposti in coerenza con le Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, emanate dalla Commissione lo scorso 28 giugno, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 252/2005, e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2006.

L'adozione è stata preceduta da una ampia consultazione delle parti sociali, degli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori, coinvolgendo altresì le altre Autorità di vigilanza sul risparmio, al fine di far emergere con evidenza, nella definizione dei suddetti schemi, le esigenze del settore. Le soluzioni cui si è pervenuti costituiscono pertanto un punto di equilibrio tra le diverse istanze rappresentate e tendono, nelle scelte di regolazione e nelle modalità di costruzione dei documenti, a favorire la comprensibilità dei meccanismi di funzionamento delle forme pensionistiche complementari e la confrontabilità delle offerte. Ciò, tenendo comunque conto del conseguente impatto operativo e dei costi connessi ai previsti adempimenti e avendo, in ogni caso, a riferimento l'esigenza di assicurare la maggior tutela degli iscritti e beneficiari e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

In particolare, la COVIP ha emanato uno schema di statuto per i fondi pensione negoziali costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. da a) a f), del d.lgs. n. 252/2005; uno schema di regolamento per i fondi pensione aperti, di cui all'art. 12 del medesimo decreto; uno schema di regolamento per i piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP), di cui al successivo art. 13; uno schema di nota informativa, unico per tutte le suddette tipologie di forme pensionistiche complementari.

Tutti gli schemi sono stati costruiti nell'intento di valorizzare la accessibilità e la confrontabilità delle informazioni da parte degli aderenti. L'ampiezza e la delicatezza delle scelte alle quali, con l'entrata in vigore della riforma, i lavoratori saranno chiamati impongono di porre in essere soluzioni idonee a rappresentare in modo chiaro le opportunità offerte dalle forme pensionistiche complementari e i diritti e gli obblighi connessi alla partecipazione. La possibilità, per i lavoratori dipendenti, di destinare i flussi di TFR in maturazione alle diverse forme di previdenza complementare richiede infatti l'adozione di ogni strumento in grado di rappresentare in modo semplice e immediato le caratteristiche che distinguono le diverse offerte presenti sul mercato.

L'impianto complessivo degli schemi è volto a realizzare una migliore integrazione delle informazioni riportate nei diversi documenti, anche al fine di conseguire una semplificazione complessiva, evitando, per quanto possibile, le duplicazioni delle informazioni.

I documenti statutari e regolamentari sono stati predisposti sulla base di una struttura comune, semplificando e uniformando ove possibile le formulazioni utilizzate per i singoli istituti. Essi si presentano nella forma di documenti-tipo, così da semplificarne il recepimento da parte degli operatori e consentire un passaggio più agevole e rapido alla nuova disciplina, posto che le soluzioni ivi rappresentate e le formulazioni adottate devono ritenersi già conformi alle previsioni di legge e alle Direttive generali della Commissione.

Gli schemi di statuto e di regolamenti sono dunque suddivisi in sei Parti:

- Parte I – Identificazione e scopo del fondo/PIP
- Parte II – Caratteristiche del fondo/PIP e modalità di investimento
- Parte III – Contribuzione e prestazioni
- Parte IV – Profili organizzativi
- Parte V – Rapporti con gli iscritti
- Parte VI – Norme finali

L'adozione di una medesima struttura è elemento preordinato a favorire già nella consultazione dei documenti costitutivi della forma pensionistica complementare la comparabilità delle norme di funzionamento e di partecipazione.

In particolare, per i fondi pensione negoziali, si è fatto ricorso ad uno schema di statuto espressamente riferito a fondi costituiti in forma associativa. Ciò in considerazione del fatto che tutti i fondi pensione negoziali attualmente operanti hanno assunto la natura giuridica di associazione riconosciuta. In coerenza con la natura associativa e le modalità tipiche di partecipazione al fondo, lo schema di statuto prevede una descrizione generale delle politiche di investimento e della tipologia degli oneri gravanti, direttamente o indirettamente, sugli iscritti. Tali informazioni vengono dettagliatamente rappresentate all'aderente nei documenti predisposti per la raccolta delle adesioni e a fini di trasparenza nel corso del rapporto.

Lo schema di regolamento per i fondi pensione aperti è redatto avendo presente che tali fondi possono essere dedicati ad accogliere esclusivamente adesioni su base individuale ovvero esclusivamente adesioni su base collettiva o essere rivolti a entrambe le tipologie. In tale contesto, sono chiaramente evidenziate le indicazioni specificamente relative alle diverse modalità di adesione.

Lo schema di regolamento dei PIP prende distintamente in considerazione piani attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui al Ramo I (prodotti assicurativi tradizionali), al Ramo III (contratti di tipo *unit linked*) ovvero di tipo misto (Ramo I e Ramo III) (i rami assicurativi sono individuati ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Anche in questo caso, è data chiara evidenza delle indicazioni specificamente relative a ciascuna tipologia.

Con riferimento agli elementi di disciplina sostanziale riportati nei citati documenti, si rappresentano in particolare quelli di seguito richiamati.

Per quanto riguarda, in particolare, i PIP attuati mediante contratti di assicurazione di Ramo I, sono state confermate le attuali regole in materia di determinazione del rendimento della gestione (criteri e periodicità del calcolo), impegnando tuttavia le compagnie di assicurazione a riconoscere agli iscritti, in caso di esercizio di prerogative individuali (pensionamento, riscatto, trasferimento ...) nel corso dell'anno, il rateo di rendimento di competenza, con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione della posizione.

Nell'ambito dello schema di regolamento dei fondi pensione aperti, vengono precisate le caratteristiche della linea di investimento con garanzia, prevista dall'art. 8, comma 9, del d.lgs. n. 252/2005 per i fondi che intendano accogliere i flussi di TFR conferiti con modalità tacite. Tali caratteristiche sono specificate in coerenza con quanto definito nelle Direttive generali della COVIP più sopra citate, tenendo conto della necessità di realizzare una tutela quanto più possibile adeguata degli aderenti, contemperando le esigenze di sicurezza dell'investimento con la necessità di evitare che un elevato costo della garanzia comprima le prospettive di rendimento della gestione. In particolare, è richiesto che le prestazioni garantite in relazione al verificarsi di eventi relativi all'iscritto debbano necessariamente comprendere i casi di pensionamento, invalidità permanente e premorienza – peraltro già contemplati in pressoché tutti i comparti dei fondi pensione aperti assistiti da forme di garanzia – nonché il caso di riscatto totale della posizione individuale conseguente a periodi inoccupazione superiori a 48 mesi.

Al fine di assicurare all'aderente libertà di scelta nell'accesso alla fase di erogazione della pensione, per tutte le forme pensionistiche complementari è previsto che coloro che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento possano trasferire la propria posizione ad altra forma pensionistica complementare per avvalersi delle diverse condizioni di erogazione della rendita da questa applicate.

Altre scelte sono poi volte a introdurre, per le forme pensionistiche complementari di volta in volta riguardate, elementi di maggiore flessibilità nel sistema, in considerazione tanto delle esigenze manifestate dagli operatori quanto anche dell'esperienza maturata dalla COVIP nel corso dell'attività svolta in questi anni. Tra queste, in particolare: la possibilità dei fondi di offrire combinazioni predefinite di linee di investimento, caratterizzate da profili di rischio/rendimento distinti da quelli delle singole linee implementate; la possibilità di delegare alla banca depositaria il calcolo del valore della quota; la possibilità di derogare, con le modalità e nei limiti che saranno definiti dalla COVIP, al divieto di duplicazione delle commissioni in caso di investimento in quote di OICR; la possibilità di praticare agevolazioni finanziarie nella forma della riduzione della percentuale di costi commisurata al patrimonio del fondo e di procedere pertanto alla emissione di differenti classi di quote.

E' inoltre previsto che, in linea con quanto già disposto dalla COVIP nelle più volte citate Direttive generali, tutta la documentazione predisposta dai fondi pensione negoziali e dalle società istitutrici dei fondi pensione aperti e dei PIP venga resa disponibile mediante pubblicazione sui siti internet, così da poter essere agevolmente consultata e acquisita.

Quanto alla nota informativa, è stato predisposto uno schema unico per tutte le forme pensionistiche complementari. Differentemente dai documenti statuari e regolamentari, lo schema di nota informativa non è un documento-tipo ma fornisce agli operatori istruzioni per la redazione. In presenza di caratteristiche proprie di una data tipologia di forme pensionistiche complementari, alcune indicazioni sono rivolte esclusivamente alla tipologia

interessata, dandosi quindi di volta in volta evidenza delle istruzioni specificamente indirizzate ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti, ai PIP. In tal modo, pur salvaguardando la comparabilità delle informazioni, ciascuna forma è messa in condizione di rappresentare in modo adeguato le proprie peculiarità di funzionamento.

In considerazione della complessità tecnica insita negli strumenti di previdenza complementare, è richiamata l'attenzione degli operatori sull'esigenza di redigere i documenti informativi in modo chiaro, sintetico e comprensibile. Si ritiene infatti che la semplicità nell'informativa fornita sia uno dei principali mezzi attraverso cui promuovere lo sviluppo del sistema.

Lo schema è suddiviso di quattro parti, separatamente aggiornabili:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare

Nella "Scheda sintetica" è richiesto che ciascuna forma pensionistica complementare inserisca, preferibilmente in forma tabellare, le proprie caratteristiche essenziali relative alla contribuzione, alle linee di investimento offerte, ai rendimenti storici, alle eventuali prestazioni assicurative accessorie, ai costi praticati. L'aderente ha pertanto a disposizione uno strumento che consente un agevole ed effettivo raffronto tra le diverse opzioni di partecipazione, all'interno di una medesima forma (ad esempio, nel caso di fondi multicomparto) o tra forme diverse.

Nelle altre parti vengono, rispettivamente, descritte le modalità di funzionamento della forma e i contenuti del rapporto di partecipazione, illustrati i dati di consuntivo dell'attività svolta nell'anno, riportate le informazioni relative agli esponenti dei fondi nonché ai soggetti con cui sono state stipulate le convenzioni per l'espletamento dell'attività.

Per informazioni di maggior dettaglio su alcuni temi di specifica rilevanza per l'aderente (regime fiscale, anticipazioni della posizione individuale, erogazione delle rendite) è previsto il rinvio ad appositi documenti di approfondimento.

Al fine di raffrontare l'onerosità della partecipazione nel tempo, nello schema di nota informativa è inserito un "indicatore sintetico dei costi", finalizzato a fornire, in via preventiva e con riferimento a orizzonti temporali predeterminati, una informazione di sintesi degli oneri che l'iscritto è chiamato a sostenere, direttamente e indirettamente, nella fase di accumulo, espressi in percentuale della posizione individuale di un aderente-tipo. Ulteriori informazioni di sintesi sui costi sono fornite, tra i dati a consuntivo, attraverso il *total expenses ratio* (TER), indicatore che esprime invece il rapporto tra le spese complessivamente sostenute nell'anno e il patrimonio del fondo a fine periodo.